

Civico Di Cristina Benfratelli

Palermo, 05/06/2020

U.O.C. Gestione Tecnica
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091666293/673

FAX
091 6662305

EMAIL
gestione.technica@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0007796
Data Prot. : 10-06-2020 09:36:45
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



All'U.O.C. Economico Finanziario

All'U.O.C. Risorse Umane

e p.c. Al Direttore Amministrativo

LL.SS.

OGGETTO: nuovo Regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del Dl.gs 50/16 e s.m.i.

Si trasmette l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020, esecutivo dal 17/6 p.v., di approvazione del nuovo Regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del Dl.gs 50/16 e s.m.i., nonché copia del Regolamento stesso, per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. G.A. Bono



DB

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

N. 000598 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE del 05 GIU. 2020

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per funzioni tecniche di all'art. 113 del Dl.gs 50/16 e s.m.i. rielaborato secondo le linee guida del Regolamento adottato dalla Regione Siciliana

<p style="text-align: center;">U.O.C. PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>68</u> del <u>03-05-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Direttore U.O.C. Provveditorato e AA.FF.GG. (Ing. Vincenzo Spera)</p>  <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. G.A. Bono)</p> 	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</p> <p style="text-align: center;">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</p> <p style="text-align: center;">Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata</p> <p style="text-align: center;">datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
---	---

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. D. N. Bionvino, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

03 GIU. 2020 R

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. G. A. Bono,

Premesso che:

con l'entrata in vigore del D.lgs 50/16 e s.m.i. – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che abrogava il D.Lgs 163/06, vengono introdotte nuove forme di incentivazione per funzioni tecniche svolta dai dipendenti, riportate nell'art 113;

con atto deliberativo n. 128 del 31/8/2017 si procedeva ad approvare il nuovo regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

con atto deliberativo n. 777 del 07/12/2017 è stata sospesa l'efficacia delle deliberazioni assunte successivamente alla data del 31/8/2017, limitatamente a quanto nelle stesse si dispone in ordine alla previsione di forme di corresponsione individuale dei suddetti incentivi, atteso che ai fini della quantificazione del fondo debba tenersi conto della invalicabilità del limite indicato dalla delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 7/sezaut/2017/qmig del 30/3/2017;

VISTO l'art. 1, comma 526. della legge di bilancio n. 205 del 27.12.2017, che testualmente recita: *"All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, infine, il seguente comma: « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;*

ATTESO, pertanto, che alla luce della suddetta disposizione di legge, gli incentivi devono essere collegati al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, e non al trattamento accessorio e ai limiti imposti dalla precedente normativa;

RILEVATO che la Corte dei conti, con il parere della Sezione di controllo n.14 del 05.02.2018, uniformandosi alla nuova disposizione normativa, si è pronunciata nel senso che gli incentivi vanno esclusi dal computo della voce del personale e rientrano nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha assunto la deliberazione n. 6 del 10.04.2018, con cui ha ritenuto che *"Anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del "medesimo capitolo di spesa" previsto per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - trattandosi, in senso oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale - la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio.*

DATO ATTO che sul punto si sono pronunciate di recente sia la Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia (deliberazione n. 6/2018/PAR), la quale ha ritenuto che dalla novella *"si evince che gli incentivi non fanno carico ai capitoli della spesa del personale ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell'opera"*, sia la Sezione regionale di controllo per l'Umbria (deliberazione n. 14/2018/PAR), la quale afferma che *"il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall'articolo 23, comma 2, d.l.gs n. 75 del 2017. Il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto". ;*

DATO ATTO, pertanto, che la *ratio legis* è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure, e dunque ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale;

RILEVATO che con nota prot. n. 74823 del 29/3/2018 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale Tecnico ha comunicato a tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana che *"E' stato pertanto predisposto lo schema di Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18*

aprile 2016, n. 50" i cui criteri potessero costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della L.R. 12/7/2011, n. 12 presenti nel territorio della Regione stessa;

ATTESO che la Regione Sicilia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/4/2019 ha approvato il proprio "regolamento recante le norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con l.r. 12/7/2011, n. 12 e modificata dalla l.r. 17/5/2016 n. 8";

RITENUTO, pertanto di dovere procedere a modificare il regolamento adottato con l'atto deliberativo n. 128 del 31/8/2017, di cui è stata poi sospesa l'efficacia con l'atto deliberativo n. 777 del 07/12/2017, al fine di allinearli al Regolamento adottato dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dello stesso, e così come anche indicato nella nota prot. n. 74823 del 29/3/2018 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO pertanto il nuovo Regolamento predisposto da questa Azienda, redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed in linea con quello della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/4/2019;

RITENUTO di dovere approvare il regolamento così come redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed in linea con quello della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/4/2019;

VISTA la nota prot. n. 1009 del 05/02/2020 a firma del Direttore dell'ARU e del Direttore Amministrativo, indirizzata alle OO.SS. di Comparto e alla RSU Aziendale, con la quale si comunica che a seguito dell'invio del Regolamento di cui si tratta e della riunione tenutasi il 17/12/2019, non sono state avanzate formali richieste modificative dello stesso, pertanto si sarebbe proceduto alla sua approvazione;

CONSIDERATO che con nota prot. 2476 del 03/03/2020 è stato proposto atto deliberativo di approvazione del regolamento, nel quale le aliquote di ripartizione del personale non erano pedissequae a quelle delle linee guida regionali e pertanto lo stesso veniva restituito dal Direttore Amministrativo al fine di eseguire un ulteriore passaggio con le OO.SS.;

VISTA la nota prot. n. 6579 del 18/05/2020 a firma del Direttore Amministrativo, indirizzata alle OO.SS. di Comparto, con la quale sono state trasmesse le nuove tabelle con le aliquote di ripartizione del personale e le relative differenze rispetto alle linee guida regionali, significando che qualora non fosse pervenuta entro 5 giorni nessuna richiesta di confronto, si sarebbe proceduto alla adozione del testo;

CONSIDERATO che con nota prot. 7379 del 03/06/2020 il Direttore Amministrativo invita il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica e il Direttore dell'U.O.C. AA.GG. e Provveditorato a predisporre la proposta di atto deliberativo di approvazione del regolamento, poiché non è pervenuta nessuna richiesta da parte delle OO.SS.;

RITENUTO di dovere istituire un apposito fondo per la funzione tecnica ed un apposito fondo per l'innovazione tecnologica, alimentati dalle risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due percento) e comunque nella misura scaturente dall'applicazione delle aliquote previste dall'art. 3 commi 5, 6, 7, e 8 del Regolamento in rapporto dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA a cura dell'U.O.C. Economico Finanziario di concerto con l'U.O.C. Risorse Umane, a far data dall'esecutività del presente atto deliberativo;

RILEVATO, che il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

ATTESO che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per ogni singolo appalto è stata prevista nel quadro economico dello stesso l'aliquota destinata ad incentivi;

RITENUTO, pertanto di riconoscere che il personale delle UU.OO.CC. interessate ad appalti di lavori, servizi e forniture ha svolto attività soggette a incentivo per funzioni tecniche;

RITENUTO, altresì, di dovere quantificare esattamente l'ammontare delle competenze per funzioni tecniche spettanti al personale che ha effettivamente svolto le attività di cui all'art. 2 del Regolamento, demandando i

Direttori delle UU.OO.CC. su proposta dei RUP degli appalti interessarti a predisporre adeguata modulistica per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento delle competenze degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, con atto deliberativo separato al momento dell'esatta quantificazione delle somme suddivise per anno di competenza, avendo cura che le somme per ciascuna figura non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno di competenza in cui è stata effettuata la prestazione, dando atto che la corresponsione degli incentivi precedenti all'adozione del presente regolamento non concorrono al cumulo del 50% previsto dal regolamento stesso per l'anno in corso;

RITENUTO, infine, di dovere abrogare il regolamento approvato con atto deliberativo n. n. 128 del 31/8/2017 ed il Regolamento approvato con n. 1348 del 26/08/2013, fatti salvi gli appalti avviati con le previgenti normative, ai quali verranno applicati i regolamenti in vigore al momento dell'indizione degli appalti stessi;

DARE ATTO che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio competente;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

PROPONE DI

- 1) **APPROVARE** il nuovo Regolamento predisposto da questa Azienda, redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed in linea con quello della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/4/2019;
- 2) **ISTITUIRE** un apposito fondo per la funzione tecnica ed un apposito fondo per l'innovazione tecnologica, alimentati dalle risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento) e comunque nella misura scaturente dall'applicazione delle aliquote previste dall'art. 3 commi 5, 6, 7, e 8 del Regolamento in rapporto dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA a cura dell'U.O.C. Economico Finanziario di concerto con l'U.O.C. Risorse Umane, a far data dall'esecutività del presente atto deliberativo;
- 3) **DARE MANDATO** ai Direttori delle UU.OO.CC. interessate su proposta dei RUP degli appalti di predisporre adeguata modulistica per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture al fine di quantificare esattamente l'ammontare delle competenze per funzioni tecniche spettanti al personale che ha effettivamente svolto le attività di cui all'art. 2 del Regolamento;
- 3) **RISERVARSI** di procedere con ulteriore provvedimento alla liquidazione delle competenze dovute al personale delle UU.OO.CC. che ha prestato effettivamente le attività di cui all'art. 2 del Regolamento previa acquisizione degli adeguata modulistica per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture, avendo cura che le somme per ciascuna figura non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno di competenza in cui è stata effettuata la prestazione, dando atto che la corresponsione degli incentivi precedenti all'adozione del presente regolamento non concorrono al cumulo del 50% previsto dal regolamento stesso per l'anno in corso;
- 4) **DARE MANDATO** al SEF di provvedere alla costituzione dei fondi sui rispettivi capitoli di spesa, sui quali fare confluire l'accantonamento ex art.113 di concerto con l'U.O.C. Area Risorse Umane;
- 5) **ABROGARE** il regolamento approvato con atto deliberativo n. n. 128 del 31/8/2017 ed il Regolamento approvato con n. 1348 del 26/08/2013, fatti salvi gli appalti avviati con le previgenti normative, ai quali verranno applicati i regolamenti in vigore al momento dell'indizione degli appalti stessi;
- 6) **DISPORRE** che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso il Dipartimento competente;
- 7) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. G.A. Bono


Sul presente atto viene espresso

03 Piv
2020

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requies



IL DIRETTORE GENERALE


vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
ritenuto di condividerne il contenuto;
assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 07 GIU. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 17 GIU. 2020

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato


Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
(Art. 113, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)**

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, affidati da questa ARNAS
2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'ARNAS per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'ARNAS a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
5. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione, nonché ai rispettivi regolamenti di attuazione del Codice.

Art. 2 Destinazione delle somme per incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1.
2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività del responsabile del procedimento;
 - e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - g) collaudo statico ove necessario;
 - h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3 Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ARNAS.
5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
 - 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
 - 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
 - b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:
 - 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
 - 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - 6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
 - b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
 - e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
 - f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.
9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.
11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
12. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;

- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuato dall'Azienda, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. L'Azienda se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o gare consorziate nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato, con atto formale del Direttore dell'U.O.C., tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, così come specificato nella linea guida ANAC n. 3 e dei successivi regolamenti e/o integrazioni. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta U.O.C., il RUP è nominato tra gli altri dipendenti di ruolo dell'Amministrazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di cui all'art. 113, comma 3, del codice, sono conferiti, sentito il RUP, con determinazione del Direttore dell'U.O.C., garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Direttore dell'U.O.C. può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso Direttore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, o del servizio, o della fornitura;
 - b) il nominativo dell/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché su indicazione del RUP del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini delle prestazioni entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni dell'Azienda. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
 - d) le quote percentuali dell'incentivo per le funzioni tecniche spettante a ciascuno dei soggetti nominati.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
6. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, il Direttore dell'U.O.C., su proposta del RUP, se persona differente, può individuare gli incaricati anche tra i dipendenti, (sia tecnici che amministrativi) di altre UU.OO.CC. tecniche-amministrative dell'Azienda. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro U.O.C., il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Direttore dell'U.O.C. coinvolto.
7. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
8. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'Azienda in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal RUP), l'Azienda potrà affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'articolo 46, del codice.

Art. 5 Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente dell'U.O.C. che gestisce fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione viste dal competente responsabile del procedimento.
5. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 40% in misura proporzionale all'emissione di ciascun sal o canone di pagamento, ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (qualora presente), al direttore dell'esecuzione, 90% in misura proporzionale all'emissione di ciascun sal o canone di pagamento, ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - d) al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione di una aliquota pari al 10 % dell'attività svolta all'esterno, che andrà ad incrementare l'aliquota delle tabelle "A" o "B", destinata al personale tecnico/amministrativo di supporto alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
7. Qualora l'Arnas non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le

attività effettivamente svolte e completate, prelevandole dal fondo previsto per il Rinnovo Tecnologico di cui al c. 2 dell'art. 113 del Codice.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6 Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 7 Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8 Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente dell'U.O.C. competente sentito il responsabile del procedimento.
5. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, per le attività previste dall'articolo 2, comma 2, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
6. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, imputabili ad un errore o omissioni per cui si renda necessario modificare e/o integrare in modo rilevante (in misura superiore al 30%) l'attività di progettazione, anche ricorrendo all'ausilio di professionisti esterni, per le attività previste dall'articolo 2, comma 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

La predetta disposizione non si applica nel caso in cui gli errori o le omissioni siano attribuibili a professionisti esterni.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.
2. La corresponsione degli incentivi precedenti all'adozione del presente regolamento, di cui al comma sopraindicato, non concorrono al cumulo del 50% previsto del presente regolamento. Comunque tali somme non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno di competenza in cui è stata effettuata la prestazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione da parte dell'Azienda, ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i previgenti regolamenti approvati dall'Arnas con delibera n. 1348 del 26/08/2013 e delibera n. 128 del 31/8/2017.

ALLEGATO A

CONTRATTI DI LAVORI

ATTIVITÀ	Quota %	Figura Professionale	Incentivo %
Responsabilità unica del procedimento	25	Responsabile unico del procedimento (RUP)	25
Programmazione della spesa per investimenti – Redazione Programma Triennale	2	Personale tecnico-amministrativo	2
Verifica preventiva del progetto	5	Verificatore	5
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25	Personale tecnico-amministrativo	25
Direzione dei lavori	38	Direttore dei lavori	38
Collaudo/Redazione Certificato regolare esecuzione	5	Collaudatore tecnico-amministrativo	3
		Collaudatore statico	2
TOTALI	100	TOTALI	100

Il totale delle percentuali effettive deve essere pari a 100; nel caso in cui una o più attività non vengono svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

ALLEGATO B

CONTRATTI DI SERVIZI

ATTIVITÀ	Quota %	Figura Professionale	Incentivo %
Responsabilità unica del procedimento	24	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	24
Programmazione della spesa per investimenti – Redazione Programma Biennale	10	Personale amministrativo	10
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, attività acquisto MEPA-CONSIP	22	Personale tecnico-amministrativo	22
Direzione dell'esecuzione del contratto	35	Direttore Esecuzione del contratto (DEC)	35
Verifica di conformità	9	Personale tecnico-amministrativo	9
TOTALI	100	TOTALI	100

Il totale delle percentuali effettive deve essere pari a 100; nel caso in cui una o più attività non vengono svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

CONTRATTI DI FORNITURE

ATTIVITÀ	Quota %	Figura Professionale	Incentivo %
Responsabilità unica del procedimento	27	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	27
Programmazione della spesa per investimento – Redazione Programma Biennale	10	Personale amministrativo	10
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, acquisto MEPA-CONSIP	34	Personale tecnico-amministrativo	34
Direzione dell'esecuzione del contratto	20	Direttore Esecuzione del contratto (DEC)	20
Verifica di conformità	9	Personale tecnico-amministrativo	9
TOTALI	100	TOTALI	100

Il totale delle percentuali effettive deve essere pari a 100; nel caso in cui una o più attività non vengono svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.